REGOLAMENTO

DELLA SOCIETÀ

DI

MUTUO SOCCORSO

DEGLI ARTISTI ED OPERAI

DI

ROSIGNANO Monf.°

CASALE

TIPOGRAFIA EREDI MAFFEI

1875.

CERTIFICATO D'AMMESSIONE

N.°..................

Il Signor ....

del .... *d' anni*..............

nato ....

di professione ....

è stato ammesso in questa Società il giorno ....

....

mediante la tassa d'ammessione di L..............

....

Rosignano il ....

Il Presidente

Il Segretario

TITOLO PRIMO.

Scopo dell'Associazione.

Art. 1. — Dallo Statuto fondamentale del Regno d'Italia è accordato il diritto d'Associazione, ed esso è senza dubbio più utilmente esercitato da quei Consorzi che hanno per oggetto di provvedere ai bisogni in cui versano le persone delle classi povere allorquando per malattia o per vecchiaia sono impediti di procacciarsi il vitto col lavoro, unica sorgente dei loro giornalieri guadagni.

Fra tali consorzi emergono le Società Operaie già stabilite nella maggior parte dei Comuni d'Italia e specialmente nelle provincie subalpine le quali da più lungo tempo godono i benefizi della libertà, ed è appunto per provvedere al vantaggio degli Operai ed Agricoltori di questo Comune che buon numero degli abitanti di esso vennero in pensiero di costituire qui pure una Associazione *Mutuo-Soccorso.*

Unico scopo della medesima sarà la reciproca beneficenza, nè da tale suo fine esclusivo potrà

mai venire distrutta per tendenze che abbiano rapporto a partiti politici, nè essa presterà mai il suo concorso a dimostrazioni od a fatti contrarii alla legge.

Ed essendo necessario anzi tutto di determinare le condizioni richieste onde taluno possa far parte della Società che vuolsi costituire, l'autorità da cui debba essere diretta, i doveri ed i diritti dei Socii sonosi perciò oggi 1.° gennaio 1875 radunati i membri della medesima dai quali a maggioranza di voti fu approvato il seguente Regolamento.

Art. 2. — Sono compresi sotto il nome d'Artisti ed Operai tutti i Capi d'officine, fabbriche o negozi, tutti i garzoni o lavoranti non che i contadini abitanti nel Comune di Rosignano-Monferrato.

TITOLO SECONDO.

Dei Socii.

Art. 3. — Qualunque cittadino che goda dei dritti civili può far parte della Società.

Art. 4. — I Socii si distinguono in effettivi ed onorarii. Sono Socii effettivi tutti coloro che esercitano una professione, arte o mestiere; ono-

rarii tutti quei cittadini che vogliono concorrere al ben essere della Società con quote mensili od annuali.

Art. 5. — (Eccettuato i fondatori) gli individui minori degli anni 14 e maggiori degli anni 45, o che sono afflitti da malattia cronica, non possono venir ammessi alla Società, che in qualità di Socii onorarii.

Art 6. — Tanto i Socii effettivi quanto gli onorarii possono essere eletti ad occupare cariche od officii nella Società. I Socii onorarii però che occupano cariche hanno diritto di venir chiamati ad assistere alle adunanze generali, e possono anche venir chiamati alle deliberazioni del Consiglio; ma nell'uno e nell'altro caso avranno voto semplicemente consultivo.

TITOLO TERZO.

Ammessione od esclusione dei Socii.

Art. 7. - La domanda d'ammessione dovrà essere presentata in iscritto al Presidente della Società.

In essa si dovrà esprimere nome, cognome, paternità, professione, ed unirvi la fede di nascita ed un attestato di sanità vidimato dal Sindaco del Comune.

Art. 8. — Il Presidente nella più prossima seduta presenterà al Consiglio le domande dei postulanti la cui ammessione sarà votata a maggioranza relativa di voti.

Art. 9. — Quelli che faranno richiesta d'essere inscritti fra i Socii onorarii saranno esenti dalle formalità di cui all'alinea. 2.° dell'art. 7.

Art. 10. — Coloro che verranno ammessi a far parte della Società come Socii effettivi, pagheranno una quota mensile come all'art. 16 oltre ad un diritto d'ammessione ragguagliato sulle basi seguenti.

Dagli anni	14	alli	20	. . . L.	1	
»	20	»	30	. . . »	1	50
»	30	»	40	. . . »	2	50
»	40	»	45	. . . »	3	50

Art. 11. — Non possono essere ammessi a far parte della Società coloro che furono condannati per furto, truffa, attentato ai costumi, od altro reato di più grave natura.

Art. 12. — Se dopo l'ammessione di un Socio giunge notizia alla Direzione che esso si trova in uno dei casi previsti dall'art. 11 il Presidente chiede al Consiglio una Giunta di tre Socii per farne la debita verificazione, e riconosciuta la sussistenza del caso, vieta al Controllore di ricevere le quote di tal Socio, e fa cancellare il suo nome dall'elenco della Società.

Art. 13. — Se un Socio si rendesse colpevole di qualunque dei reati contemplati dal citato art. 11 dopo d'essere stato ammesso nel seno della Società, cessa immediatamente dal far parte della medesima, nè potrà essere riammesso.

Art. 14. — Sarà pure espulso quel Socio, che per cattiva condotta offendesse, o compromettesse il decoro dell'Associazione.

La domanda d'esclusione dovrà essere indirizzata da due Socii al Consiglio di Direzione e la decisione per essere valida dovrà essere pronunciata dai due terzi dei votanti.

TITOLO QUARTO.

Doveri e diritti dei Socii.

Art. 15. — I Socii promettono sul loro onore di osservare il presente Regolamento e di condurre una vita operosa, sobria ed onesta.

Art. 16. — Ogni Socio sarà tenuto a corrispondere alla Cassa Sociale una quota mensile di centesimi 60.

Art. 17. — La quota che dovrà pagarsi dai Socii onorarii non potrà essere minore di quelle che si pagano dai Socii effettivi.

Art. 18. — Il Socio in ritardo di due mesi

scaduti, avrà dal giorno del pagamento una sospensione di giorni 25 al diritto del sussidio.

Art. 19. — Il Socio in ritardo da tre a sei mesi potrà continuare a far parte della Società presentando dichiara di salute del medico locale, e con subire un mese di sospensione dal giorno in cui farà il saldo del suo debito.

Dopo sei mesi di ritardo sarà considerato dimissionario, e potrà rientrarvi a norma del regolamento.

Art. 20. — Ciascun Socio dovrà essere munito di un libretto coll'annesso Regolamento, il quale gli verrà rimesso dalla Direzione mediante il pagamento di centesimi 30.

Art. 21. — Il Socio che cade ammalato ne rende avvisato il Consiglio di Direzione trasmettendo un certificato del medico curante secondo il modello stabilito.

Sarà in facoltà del Consiglio di far verificare la malattia da un altro medico a lui beneviso.

Art. 22. — La Società amministrerà ai Socii effettivi, che per malattia si saranno resi inabili al loro abituale lavoro, e dopo il terzo giorno dalla notificazione della medesima la sovvenzione di L. 1 al giorno.

Art. 23. — Il Socio che si trovasse assente da questo Comune per avere trasferito altrove il suo

domicilio, od anche solo temporalmente, non avrà diritto alla sovvenzione che dopo decorsi tre giorni da quello in cui avrá notificato a questa Società la sua malattia con autentica dichiarazione medica, e qualora nel comune in cui si trova v'esistesse una Società consorella, la dichiarazione dovrà essere anche vidimata dal Presidente della medesima.

Art. 24. — Il principio della malattia verrà constatato dalla data della fede medica.

Le malattie che non oltrepasseranno i tre giorni non avranno diritto a sovvenzioni.

Art. 25. — Il diritto alle sovvenzioni non comincierà per i Socii che dopo sei mesi dalla data della loro inscrizione, e di regolare pagamento delle loro quote mensili.

Art. 26. — Dopo tre mesi di malattia continua la Società cesserà di corrispondere i suddetti sussidii; il Consiglio però avuto riguardo alla moralità, ed ai bisogni dell'ammalato, alle cause della malattia, ed ai fondi di cui può disporre potrà, dietro sua domanda, accordargli per altri tre mesi quei sussidii che crederá convenienti.

Art. 27. — La Società non corrisponderá veruna sovvenzione al Socio per le malattie provenienti dall'abuso del vino e liquori, da rizze da lui provocate, o dal mal costume.

Art. 28. — Il Socio che simulasse una malattia o prolungasse per inerzia, o per cattiva condotta la medesima decadrà immediatamente dal diritto di essere sovvenuto, e potrà anche venire espulso dalla Società.

Art. 29. — I Socii ammalati e convalescenti trasgressori alle prescrizioni del medico loro curante, perderanno il diritto alle sovvenzioni.

Art. 30. — Dopo vent'anni continui d'inscrizione, e di regolare pagamento, il Socio che per malattia, vecchiezza od altro infortunio non imputabile a colpa restasse inabile al lavoro, e fuori del caso di continuare il versamento mensile, riceverà un soccorso settimanale o mensile proporzionato ai fondi di cui la Società potrà disporre, e dietro deliberazione del Consiglio di Direzione.

Art. 31. — Tosto che la Società avrà fondi sufficienti, assegnerà anche soccorsi alle vedove ed agli orfani dei Socii, che dopo dieci anni d'inscrizione si rendessero defunti senza lasciar mezzi bastevoli al loro sostentamento.

Veglierà però sin d'ora, per mezzo dei suoi Consiglieri, acciocché possano le dette vedove ed orfani ottenere qualche collocamento in pubblici stabilimenti od officine.

Art. 32. — La Societá veglierà pure affinchè i figli dei Socii defunti frequentino le scuole ele-

mentari, e non si abbandonino al vagabondaggio, e quando i fondi lo permettano e si tratti di alcuno di essi, che dimostri un' attitudine singolare per qualche arte, o mestiere, provvederà onde possa applicarsi alla sua carriera, e procurare onore a se, ed ai suoi fratelli operai.

Art. 33. — Qualora un Socio onorario volesse passare nella categoria dei Socii effettivi, ed esercitare i diritti, dovrà presentare al Presidente la sua domanda per iscritto, e sarà tenuto in conto di Socio effettivo, sempre che non si trovi nei casi contemplati nell'art. 5.

TITOLO QUINTO.

Ordinamento della Società.

Art. 34. — La Società sarà amministrata da un Consiglio di Direzione.

Il Consiglio di Direzione si comporrà di un membro ogni dieci Socii, di un Presidente, d'un vice Presidente, d'un Direttore Capo e di due Direttori.

Art. 35. — Il Presidente, il Vice Presidente ed i Direttori dureranno in carica un anno. I Consiglieri dureranno in carica tre anni, e si gli uni che gli altri saranno rieleggibili.

I Consiglieri scaduti saranno surrogati dal altrettanti nuovi che verranno eletti a termini dell'art. 43.

Art. 36. Nei primi due anni successivi all'elezione generale del Consiglio, i Consiglieri scadranno di carica un terzo ogni anno, secondo l'estrazione a sorte che se ne farà l'ultima domenica di dicembre; negli anni successivi scadranno per anzianità.

Art. 37. — Il Consiglio di Direzione nominerà un Cassiere, un Segretario e tre Commissarii il cui ufficio verrà determinato dalli art. 59, 60, e 63.

Il Cassiere, il Segretario ed i Commissarii dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Art. 38. — Sarà pure nominato dal Consiglio un Bidello cui verrà fissato uno stipendio, e sarà incaricato della pulizia della sala, di portare gli inviti, i rapporti, e le carte tutte che gli verranno dalla Direzione consegnate, e di accorrere alla notizia di qualunque malattia, od infortunio di un Socio, avvisandone tosto la Direzione.

Art. 39 — Il Cassiere, purchè sia un membro della Società, di solvibilità conosciuta e presti gratuitamente l'opera sua, potrà far parte del Consiglio quando sia eletto a senso dell'art. 34.

TITOLO SESTO.

Delle adunanze della Società.

Art. 40 — La Società si riunisce ogni anno nell'ultima Domenica di Gennaio per nominare i membri, che devono comporre il Consiglio di Direzione.

Art. 41 — Le adunanze generali saranno legalmente costituite semprechè vi sia intervenuto non meno del quarto dei Socii.

Qualora per diffetto di numero voluto l'adunanza non potesse deliberare, avrà luogo una nuova convocazione nella successiva Domenica previa pubblicazione.

Nella seconda adunanza saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 42 — Il Consiglio si raduna la Domenica successiva per eleggere nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente un Direttore capo e due Direttori.

Per essere valide le deliberazioni del Consiglio fa d'uopo che v'intervenga la metà almeno dei Consiglieri.

Art. 43 — Tutte le nomine si faranno a Schede segrete; quella del Presidente a maggioranza assoluta, le altre a maggioranza relativa.

Art. 44 — Le adunanze della Società e del Consiglio sono ordinarie, e straordinarie — Le ordinarie del Consiglio avranno luogo nella prima Domenica di ogni mese.

In esse si terranno discussioni sopra argomenti riguardanti il vantaggio morale e materiale della Associazicne, si tratterà dell'ammessione di nuovi Socii, e della condizione degli ammalati, di cui una tabella settimanale dovrà tenersi affissa nella sala.

Art. 45 — Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qual volta verranno da qualche circostanza speciale richieste, sempre se sia possibile, in giorno festivo, e dietro avviso pubblico del Presidente.

In esse si tratteranno i soli affari per cui l'adunanza fu convocata — Ogni altra deliberazione sarebbe nulla.

Art. 46 — I registri dell'amministrazione dovranno essere presentati all'adunanza, e sarà libero ogni Socio, anche onorario di prenderne cognizione.

Art. 47 — Il Presidente ed in sua mancanza Vice Presidente è affidata la direzione delle adunanze, ed il mantenimento dell'ordine e del decoro nella discussione.

Art. 48 — Nessuno potrà prendere la parola, se non gli è stata accordata dal Presidente —

Di regola generale non dovrà la parola concedersi ad un Socio più di tre volte sullo stesso argomento, a meno che fosse relatore di una Commissione o che il Presidente credesse utile di accordargliela ulteriormente.

Art. 49. — Egli potrà togliere la parola a qualunque dei Socii, che con inopportune ed inutili discussioni potesse compromettere l'ordine e la dignità dell'Assemblea, e richiamare all'ordine chiunque turbasse la calma e l'armonia nelle adunanze, invitandolo anche ad uscire dalla sala sotto pena della sospensione, o decadenza dalla qualità di Socio.

Art. 50. — La pena però non potrà essere applicata che per deliberazione del Consiglio, nella sua prima riunione susseguente a quella in cui ebbe luogo il disordine.

Art. 51. — Un regolamento speciale potrà stabilire la disciplina ed il regime delle discussioni, e votazioni delle adunanze.

TITOLO SETTIMO.

Doveri ed ufficii dei Membri del Consiglio e della Direzione.

Art. 52. — I Consiglieri sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò, che può riflettere la

condizione dei Socii, informarsi delle malattie cui possono andare soggetti, e promuovere le provvidenze che valgono a sollevarli, e sorvegliare sia nelle Adunanze, che fuori gli atti dei Socii in ciò che si rapportano agli interessi ed al ben essere della Società.

Art. 53. — Quel Consigliere che senza legittima causa avrà mancato a tutte le sedute di un trimestre, s'intenderà decaduto dalla sua carica, e sarà surrogato da quel Socio che dopo l'elezione dei Consiglieri avrà ottenuto immediatamente maggior numero di voti nell'adunanza generale da cui il Consigliere decaduto era stato eletto.

Art. 54. — Spetta al Consiglio di Direzione di provvedere un locale adatto per l'ufficio della Società, di approvare l'annuo bilancio e di promuovere tutti gli atti cooperanti al buon andamento della Società.

Art. 55. — La Direzione sopraintenderá a tutti gli affari risguardanti la Società, e gli interessi amministrativi ed economici della medesima.

Il Presidente è incaricato di verificare i conti del Cassiere, e di tenerne un controllo mensile, il quale sará sempre ostensibile nell'ufficio della Società, acciò ognuno dei Socii possa prenderne visione, e riconoscere lo stato finanziario.

Darà inoltre tutte quelle disposizioni d'Ufficio di Segreteria che saranno state deliberate dal Consiglio, sia pei registri che pella contabilità.

Art 56. — Sarà pure nelle sue attribuzioni di provvedere a tutti gli affari indistintamente della Società, coll'obbligo però di riferirne al Consiglio nella più prossima seduta, e di esercitare la necessaria vigilanza su tutti gli impiegati della Società, coadiuvando al buon andamento della medesima.

Dovrà parimente far compilare il rendiconto annuale dell'entrata e dell'uscita per presentarlo al Consiglio di Direzione nei primi quindici giorni di gennaio per essere quindi pubblicato.

Art. 57. — Il Presidente presiederà alle adunanze della Società, farà le proposizioni che crederà utili e convenienti nell'interesse della medesima, ne dirigerà le deliberazioni, le votazioni e gli squittinii, rilascierà i vaglia di sussidio, come pure i mandati di pagamento per le altre spese sociali, che sieno approvate dalla Direzione; eccetto il caso di somma urgenza, in cui la spesa dovrà essere giustificata nella prossima adunanza dalla Direzione.

Art. 58. — Nessun avviso o manifesto potrà essere pubblicato senza la firma del Presidente.

Art. 59. — Il Cassiere tiene la contabilità ed è depositario dei fondi dell'associazione.

Sarà suo ufficio di ritirare in tutti i mesi i singoli versamenti mensili che gli verranno rimessi dal Controllore rilasciandogli quitanza. Sarà pure suo ufficio di pagare i mandati regolarmente firmati dal Presidente e da uno dei Direttori, ritirando i medesimi per suo scarico. Egli dovrá pure assoggettarsi a quel controllo che la Presidenza o la Direzione crederà di introdurre.

Art. 60. — Il Segretario è incaricato della custodia e conservazione dei libri e delle carte spettanti alla Società, e delle tabelle dei benefattori ed oblatori, non che di redigere i verbali delle deliberazioni prese dalla Direzione e dal Consiglio in apposito registro.

Formerà inoltre un elenco per ordine alfabetico di tutti i socii, e contrassegnerà tutti gli atti emanati dalla Direzione o dalla Presidenza.

Il medesimo terrá pure la contabilità della Società, formerà un registro in cui saranno notati tutti i vaglia di sussidio e i mandati di pagamento spediti nel corso della settimana, non che lo stato settimanale di cassa; e disimpegnerá ogni altra incumbenza che gli verrà data dalla Presidenza o dalla Direzione relativa agli interessi della Società.

Art. 61. — Sarà dovere del Controllore di trovarsi nel mattino della quarta domenica d'ogni mese all'ufficio della Società onde esigere le quote

mensili dei Socii, rilasciandone le opportune quitanze che noterà su apposito registro.

Dovrà pure controllare i mandati di pagamento, e surrogare il Segretario in caso d'assenza o malattia.

Art. 62. — Il Collettore é tenuto di riscuotere le quote dei Socii che saranno in ritardo nel pagamento del loro contributo rilasciando loro quitanza, e di farne il versamento alla domenica a mani del Controllore.

Art. 63. — Spetterà ai Commissarii i cui nomi saranno pubblicati dalla Direzione, di accorrere appena richiesti a visitare i Socii ammalati, e nel visitarli dovranno usare la massima fratellanza ed urbanità.

TITOLO OTTAVO.

Impiego del denaro della Società.

Art. 64. — Il fondo di sopravvanzo a quanto occorre per le spese sociali, verrà collocato ad impiego fruttifero per cura del Cassiere, e sì, e come verrà ordinato dal Consiglio di Direzione.

Art. 65. — Per le deliberazioni del Consiglio concernenti l'impiego o la riscossione di capitali si richiede l'intervento di due terzi almeno dei membri del Consiglio stesso.

Qualunque impiego di fondi sociali ad uso diverso da quello prescritto dall'articolo suindicato resta assolutamente proibito.

TITOLO NONO.

Disposizioni per gli accompagnamenti funebri.

Art. 66. — Tutti i Socii dovranno intervenire all'accompagnamento del Socio defunto all'ultima dimora.

La Direzione a tale scopo renderà avvertiti i socii per mezzo di pubblico avviso.

Art. 67. — Tostochè la Società avrà fondi sufficienti, la Direzione potrà a spese della Società stessa provvedere per una decente sepoltura del Socio defunto, la cui famiglia si trovasse nell'assoluta impotenza a sottostarvi.

Art. 68. — Nell'accompagnamento di cui all'art. 66, dodici dei Socii verranno muniti di apposita torcia provvista a cura della Società, questi avranno avviso dalla Direzione per iscritto, e qualora per qualche impedimento non potessero intervenirvi potranno farsi rappresentare, ma a loro spese; e quegli che mancherà, andrà soggetto ad una multa di L. 2. che verrà tosto rimessa alla famiglia del defunto.

Disposizioni Generali.

Art. 69. Il Consiglio di Direzione nelle sue prime adunanze dovrà procedere alla formazione di un regolamento interno per la più pronta esecuzione del presente statuto.

Art. 70. Avvenendo per qualsivoglia motivo lo scioglimento della Società, sarà determinato a maggioranza di voti in adunanza generale il mezzo di erogare il fondo sociale esistente, sempre però in modo che sia destinato a beneficio di una istituzione che più si avvicini alla associazione di Mutuo Soccorso degli Operai.

Art. 71. — Il presente regolamento dopo l'approvazione riportatane non potrà essere riveduto, o derogato in tutto od in parte, fuorchè per deliberazione presa in generale adunanza a due terzi dei votanti e dietro proposta del Consiglio di Direzione.

Art. 72. — L'interpretazione del Regolamento in caso di dubbio, appartiene al Consiglio di D.rezione.

ELENCO

DEI

SOCII FONDATORI DELLA SOCIETÀ OPERAIA

DI ROSIGNANO MONFERRATO.

Cane Giovanni) *promotori*
Francia Felice)
Faletti Enrico
Faletti Carlo
Alessio Candido
Patrucco Luigi
Rossi Luigi
Caprioglio Evasio
Re Luigi
Rosso Stefano
Rosso Ignazio
Rosso Giuseppe
Coppo Alessandro
Capra Vittore
Prevignano Giuseppe
Avalle Pietro
Capioglio Damaso
Francia Luigi
Cantamessa Vincenzo
Cantamessa Marcello
Ariotti Francesco
Re Pietro
Cantamessa Luigi
Volta Giuseppe
Volta Felice
Giorcelli Leopoldo

Re Giuseppe
Grangia Evasio
Re Luigi
Luparia Michele
Avalle Alessandro
Cantamessa Luigi
Mombello Camillo
Mombello Luigi
Cantamessa Evasio
Morra Tomaso
Re Giuseppe
Mombello Carlo
Mombello Pietro
Pagliano Angelo
Berra Canuto
Volta Marcello
Miglietta Luigi
Cantamessa Felice
Rossi Francesco
Sarzano Francesco
Ariotti Antonio
Ferrero Carlo
Ardito Francesco
Panelli Gioanni
Sassone Candido